

COMUNE DI BORGO LARES

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AD ASSOCIAZIONI, COMITATI, ENTI, SOCIETA', CON FINALITA' SOCIALMENTE UTILI, SENZA SCOPO DI LUCRO.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 26 dd. 11 ottobre 2016

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
AD ASSOCIAZIONI, COMITATI, ENTI, SOCIETA', CON FINALITA'
SOCIALMENTE UTILI, SENZA SCOPO DI LUCRO.**

- Art. 1 -

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm., assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo i principi fissati dalla Costituzione dell'economicità, ragionevolezza e imparzialità.

- Art. 2 -

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

- Art. 3 -

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

- Art. 4 -

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento.

- Art. 5 -

1. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione determina, in via generale, l'entità degli interventi contributivi. I soggetti interessati alla concessione dei contributi, in allegato alla domanda di concessione, presentano la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con rendiconto finanziario;
 - b) relazione riguardante l'attività programmata per l'anno in corso con stima previsionale delle entrate e delle spese;
 - c) dichiarazione di utilizzo del contributo come da schema predisposto, per la verifica dei presupposti di esenzione/assoggettazione a ritenuta fiscale e per la verifica dell'insussistenza di duplicazione di contributo;

- d) dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico amministrativa di nessun partito in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L. 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della L. 18 novembre 1981, n. 659;
2. Ai fini di cui sopra potranno essere usati fac-simili di istanza che saranno predisposti dall'Amministrazione comunale.
 3. Ad avvenuta acquisizione della documentazione sopra indicata, la Giunta comunale potrà provvedere alla concessione e liquidazione del contributo. Quest'ultima, nel caso di spese di investimento/acquisto di beni strumentali dovrà essere effettuata dietro ulteriore presentazione delle note, fatture, contabilità e simili attestanti l'effettivo sostenimento delle medesime e con l'indicazione degli interventi contributivi da parte di altri Enti.
 4. In casi particolari, dettagliatamente motivati, la Giunta può disporre un'anticipazione finanziaria del contributo concesso. Resta salva la dimostrazione a consuntivo della spesa sostenuta.

- Art. 6 -

1. I settori di intervento per i quali l'Amministrazione comunale può concedere contributi sono di norma i seguenti:
 - a) culturale, artistico ed educativo;
 - b) sportivo;
 - c) ambientale;
 - d) sviluppo turistico ed economico;
 - e) ricreativo, commemorativo e della tradizione popolare;
 - f) di solidarietà internazionale e protezione civile.

- Art. 7 -

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - c) di associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività in favore della popolazione del Comune e di promozione sociale.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.
3. Per interventi e programmi di cooperazione e solidarietà internazionale deve essere rispettato il limite di cui all'art. 19 della legge 68/93 e s.m. di conversione con modifiche del D.L. 18.01.1993, N. 8.

- Art. 8 -

1. Per gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, oltre che dalla documentazione indicata al precedente articolo 5, dal programma

dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e al preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

2. Le iniziative e manifestazioni in calendario e le attività che per loro natura debbono essere eseguite nel rispetto di date prefissate possono essere finanziate dalla Giunta comunale anche dopo la loro conclusione, purché sia stata preventivamente presentata la domanda completa della documentazione richiesta e sia stata fatta presente, motivatamente, tale circostanza.
3. Qualora i contributi per finalità sociali rivestano natura di quota di iscrizione dell'Ente ad una associazione o istituzione riconosciuta ed operante a livello generale (es. associazione invalidi, sordomuti, ecc.), la liquidazione può avvenire prescindendo dall'inoltro della documentazione indicata nel precedente articolo 5, su semplice richiesta, oltre alla dichiarazione di cui al punto C e D del medesimo articolo.

- Art. 9 -

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 8, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all' art. 7, salvo situazioni assolutamente particolari per le quali necessita adeguata motivazione.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra le persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti a soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcune in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni, che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
4. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione della quota di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
5. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
6. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti al presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.
7. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio, o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune.
8. Le spese per questa finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

- Art. 10 -

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti, se richiesto all'atto della concessione del contributo, a far risultare dagli

atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazione a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso: per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

- Art. 11 -

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzate principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa comprese le iniziative extrascolastiche a favore degli alunni della Scuola dell'Infanzia e dell'obbligo;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali ed artistiche;
 - c) a favore di soggetti che organizzano convegni, mostre, esposizioni, rassegne, aventi finalità culturali e sociali, concerti che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;

- Art. 12 -

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. Possono essere concessi anche contributi una tantum per concorrere parzialmente a spese straordinarie per acquisto di mezzi ed attrezzature in dotazione alle associazioni, o in alternativa l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione delle associazioni beni ed attrezzature acquisiti direttamente dal Comune anche mediante contributi provinciali sul Piano culturale.
3. I contributi sono indicati in via generale in sede di approvazione del bilancio di previsione. e definiti sulla scorta della documentazione e al verificarsi delle condizioni generali.

- Art. 13 -

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani e utilizzando anche il fondo provinciale per le attività sportive.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico motorie, ricreative, del tempo libero.
3. Il Comune può concedere contributi una - tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità, o a parziale copertura di oneri

sostenuti da associazioni sportive per lavori a impianti di struttura di proprietà comunale in base a convenzioni di comodato d'uso.

4. Gli interventi di cui al comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti titoli.

- Art. 14 -

1. Il Comune quale ente esponenziale ed interprete delle esigenze della comunità locale, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo dello stesso, può intervenire con contributi ed erogazioni in favore di istituzioni ed associazioni locali, che, non aventi finalità di lucro, si prefiggono lo scopo sociale di intervenire in favore della persona umana nelle sue varie forme (es. volontariato sociale, patronati dipendenti - pensionati, associazioni varie, ecc.).

- Art. 15 -

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - c) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la promozione dell'agricoltura e turismo.

- Art. 16 -

1. Gli interventi contributivi a favore della Parrocchia possono riguardare le seguenti fattispecie:
 - a) contributi ordinari o straordinari a favore della Parrocchia quale ente che opera per la comunità locale in senso generale, con iniziative nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona che trovano fondamento nei principi generali indicati all'art. 1 del presente regolamento.

- Art. 17 -

1. L'Amministrazione comunale assegna al Corpo Vigili del Fuoco Volontari un contributo stabilito in sede di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 21 L.R. 20 agosto 1954 n. 24, sia di carattere ordinario per le normali esigenze sia straordinario per le spese relative agli acquisti e attrezzature in dotazione al Corpo stesso, tenendo conto delle entrate del Corpo medesimo e degli eventuali contributi.
2. L'erogazione di tali contributi, considerando che trattasi di un'istituzione comunale e che il Consiglio comunale approva sia il bilancio di previsione che il conto consuntivo, viene effettuata prescindendo dalla documentazione richiesta all'art. 5 del presente regolamento, fatta salva la presentazione della documentazione per le spese di acquisto di beni strumentali.
3. L'Amministrazione comunale può intervenire altresì direttamente nell'acquisto e manutenzione di attrezzature e strutture assegnate al Corpo Vigili del Fuoco Volontari ai sensi della citata normativa.

- Art. 18 -

1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente e per le quali l'Amministrazione comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. Al riguardo gli organizzatori devono presentare:
 - a) relazione illustrativa con indicata la finalità;
 - b) preventivo di spesa con indicati i mezzi per coprire la medesima;
 - c) dichiarazione di utilizzo di contributo come da schema predisposto (per individuare i presupposti della ritenuta fiscale);

- Art. 19 -

1. La Giunta comunale, ove ritenga che comunque vengono perseguite finalità pubbliche, può concedere piccoli contributi di importo non superiore a €3.000,00 per esercizio finanziario, anche a gruppi ed organismi spontanei locali, non compresi negli articoli precedenti, che abbiano segnalato la loro presenza e le loro necessità finanziarie, anche solo con una lettera in carta semplice, priva di documentazione.
2. La Giunta comunale può concedere contributi anche ad enti ed organismi sovra comunali, purché risulti che operano anche sul territorio comunale o a favore della comunità locale.
3. Per importi inferiori a €3.000,00 la Giunta può acquisire agli atti copia di lettere circolari in carta semplice, anche se personalizzate con l'indirizzo, che propongano pubbliche sottoscrizioni a finanziamento delle spese correnti di funzionamento ed organizzazione.